

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

COS'E':

Il servizio si occupa di gestire il procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno nei confronti di quei soggetti che non riescono da soli, per qualsiasi causa, a provvedere ai propri interessi perché anche momentaneamente privo della capacità di agire, intendere e di volere.

L'amministrazione di sostegno si apre presso il tribunale la cui competenza territoriale coincide con la residenza del beneficiario.

A COSA SERVE:

Il servizio è finalizzato a tutelare le persone che, per effetto di una menomazione fisica oppure psichica, si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche parzialmente o in via temporanea, ai propri interessi.

CHI LA PUO' RICHIEDERE:

- Beneficiario (persona interessata)
- Familiari entro il 4° grado
- Affini entro il 2° grado,
- Pubblico Ministero
- I responsabili dei servizi sanitari e sociali che, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso.

COSA SI DEVE FARE:

Occorre che il soggetto che usufruisce del servizio sia in stato di infermità o avere menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, o più in generale sia un soggetto che non ha la piena autonomia nella vita quotidiana e si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

È necessario avere:

Compilazione del modello di Ricorso per l'apertura della nomina di Amministratore di Sostegno al quale allegare :

- *Allegato 1: Scheda relativa alla situazione socio-economica del beneficiario*
- *Allegato 2: Copia del certificato di nascita del beneficiario*
- *Allegato 3: Certificato di residenza e stato di famiglia del beneficiario*
- *Allegato 4: Documentazione medica attestante la menomazione del beneficiario e la sua influenza sulla vita di relazione (7) e indicante l'eventuale impossibilità di raggiungere la sede del Giudice Tutelare. E' opportuno inoltre allegare la certificazione di invalidità, la certificazione ex legge n. 104/92, ecc..*
- *Allegato 5: Fotocopia carta d'identità e codice fiscale di ricorrente/i e beneficiario.*
- *Allegato 6: Pagamento del contributo unificato dell'importo di € 27,00 attraverso la modalità telematica Pago Pa.*

(7) E' fondamentale allegare una documentazione medica approfondita dalla quale risultino le condizioni di salute del beneficiario con particolare riferimento alla sua capacità di intendere e di volere e di gestire se stesso e il proprio patrimonio. Si suggerisce di far risultare dalla stessa non la sola certificazione della patologia, ma l'individuazione delle autonomie e competenze del soggetto che discendono da quel determinato quadro clinico.

COME FUNZIONA:

Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare, anche senza l'assistenza di un legale.

Tale ricorso deve indicare le generalità del beneficiario (colui il quale sarà amministrato), la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti, del ricorrente, del **coniuge**, degli **ascendenti** (genitori e nonni), dei **fratelli** e dei **conviventi** del beneficiario.

Lo schema di ricorso presente nella sezione di modulistica del sito riporta il contenuto sopra indicato; le parti in grassetto rappresentano coloro che devono essere avvisati dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice.

Il Giudice Tutelare fissa l'udienza per sentire personalmente il beneficiario dell'amministrazione di sostegno, recandosi nel luogo in cui questa si trova, solo nel caso in cui il beneficiario sia INTRASPORTABILE ANCHE IN AMBULANZA (in questo caso deve essere depositato, insieme al ricorso iniziale, anche un certificato di intrasportabilità che può essere richiesto anche al medico di base).

E' compito di colui che presenta il ricorso, di provvedere ad informare i parenti (o comunque i soggetti sopra evidenziati) ed acquisirne la dichiarazione di assenso.

Al riguardo si possono configurare tre ipotesi:

- il parente avvisato presenza all'udienza;
- il ricorrente dimostra attraverso la ricevuta di ritorno di una raccomandata di aver avvisato il parente relativamente all'udienza;
- il ricorrente produce una dichiarazione di assenso da parte del parente assente all'udienza;

All'udienza il Giudice Tutelare esamina l'incapace e può disporre tutti gli accertamenti di natura medica e non, che ritiene utili ai fini della decisione.

Al termine dell'istruttoria il giudice emette il decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno, a tergo del quale provvedimento vengono elencati tutti i poteri del suddetto Amministratore; per tutto quanto non specificato l'amministratore di sostegno deve fare istanza al Giudice Tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione.

L'incarico di Amministratore di sostegno può essere anche a tempo indeterminato.

L'Amministratore di sostegno **deve presentare annualmente il rendiconto in cancelleria**, oppure inviarlo per posta cartacea (non elettronica, quindi, nè ordinaria nè certificata) apponendo in calce la firma, **oppure attraverso gli Uffici di Prossimità**.

ATTENZIONE: il rendiconto, va presentato annualmente facendo decorrere il termine per la presentazione dalla data del giuramento, dopodiché l'Amministratore ha due mesi di tempo per la consegna, nel frattempo comincia a decorrere la nuova annualità. Esemplicando: se un amministratore giura il 16 giugno di un anno il suo rendiconto dovrà riguardare il periodo 16 giugno - 15 giugno dell'anno successivo e sarà in tempo fino al 16 agosto per la presentazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Art. 409 ss c.c.; legge n. 6 del 9 gennaio 2004